

Mi unisco al coro di critiche che si è levato contro l'emendamento proposto dal Governo volto ad abolire la prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado (ddl in materia di “*Misure di contrasto dei reati contro la P.A.*”). Intervenire in modo così affrettato, asistemico ed estemporaneo sull'istituto della prescrizione pensando di risolvere i problemi dell'eccessiva durata dei processi penali, dell'impunità di quei soggetti che arrivano a beneficiare della prescrizione e dell'inefficienza del sistema penale sembra a dir poco illusorio. La prescrizione infatti consente un bilanciamento tra la pretesa punitiva dello Stato (che deve poter essere esercitata in modo da consentire un accertamento il più possibile immediato e accurato del fatto reato e della responsabilità del colpevole) e la tutela di colui che è sottoposto al processo penale, essendo in tal senso un istituto di garanzia, volto a tutelare il diritto di difesa e ad evitare che il processo abbia una durata indeterminata, *sine die*, o comunque tempi non certi. Se si amplia oltre misura la tutela della pretesa punitiva dello Stato, senza per contro introdurre misure di efficientamento del processo, si arriva ad un solo risultato: legittimare un processo con una durata indefinita, con pregiudizio dei diritti civili dei soggetti che ad esso sono sottoposti e in contrasto a quanto prevede la nostra Carta costituzionale.

Al di là di queste considerazioni generali, vorrei concentrarmi su un aspetto particolare che mi sembra sia stato poco segnalato, tralasciando le numerose altre problematiche su cui molti studiosi si sono già soffermati e che riguardano il piano costituzionale, processuale, ordinamentale, economico e altro ancora.

In un contesto come quello delineato dalla riforma, non è difficile immaginare che possano trovare spazio nuove pratiche dilatorie da parte degli uffici giudiziari. Ci sono già degli esempi in tal senso che dimostrano come la tutela dei tempi del processo, talvolta legata a termini processuali ordinatori, incontri di fatto vari limiti. Basti ricordare che, già oggi, diversi comportamenti dilatori posti in essere dai magistrati, relativamente ad es. all'iscrizione tardiva della notizia di reato negli appositi registri e al ritardo nel deposito delle sentenze o altri provvedimenti dovuti, non ricevono adeguata sanzione né sul piano processuale né su quello disciplinare. In tema di ritardi nel deposito dei provvedimenti, ad es., il comportamento del magistrato (giudice o p.m.) viene spesso giustificato sulla base del gravoso carico di lavoro, della disorganizzazione dell'ufficio dovuta a carenza di personale, della molteplicità degli incarichi affidati a un singolo magistrato. Di recente la Cassazione ha ribadito che anche ritardi ultra-annuali sono giustificabili, stante la situazione attuale di molti uffici in cui la consistenza del ruolo risulta sproorzionata rispetto alla possibilità di smaltimento del magistrato assegnatario (Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2948).

Se il rischio di prescrizione del reato viene meno in grado di appello e nel giudizio di legittimità le pressioni, già scarse, sui magistrati e sugli uffici giudiziari a concludere il processo in tempi rapidi si affievoliranno ulteriormente e il fenomeno delle pratiche dilatorie (che già esiste) potrebbe ampliarsi. Mi sembra dunque che altre siano le soluzioni da ricercare per migliorare il funzionamento della giustizia penale.

**Daniela Cavallini (professoressa associata di Ordinamento giudiziario, Università di Bologna).**